



Direzione Generale Immigrazione

**AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE – N. 4 - 15 Marzo 2008**



NORMATIVA STATALE

13.03.2008 – Telegramma urgente del Ministero dell'Interno con il quale si comunicano sospese, con effetto immediato, le disposizioni a carattere eccezionale disposte in data 9 gennaio 2008 a favore dei cittadini stranieri provenienti dal Bangladesh a seguito dell'emergenza causata dal ciclone Sidr

Per il testo del telegramma [clicca qui](#)

05.03.2008 – Pubblicata la circolare del Ministero dell'Interno con cui vengono chiarite alcune disposizioni del D.Lgs del 19 novembre 2007, n. 251 recante "attuazione della direttiva 2004/83CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

La circolare richiama, in particolare, l'attenzione sull'art. 22 del citato decreto che riconosce il diritto al ricongiungimento familiare a favore dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria con le modalità stabilite dall'art. 29 e seguenti del T.U. sull'immigrazione. Gli Sportelli Unici per l'immigrazione, possono quindi, in base alle nuove norme, rilasciare il nulla osta al ricongiungimento familiare anche ai possessori del permesso per protezione sussidiaria. Detto nulla osta potrà essere rilasciato anche ai possessori di permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto. La conversione di tali titoli di soggiorno in protezione potrà, infatti, avvenire soltanto al momento della scadenza di tali titoli di soggiorno.

Per il testo della circolare [clicca qui](#)

Per il testo del D.Lgs. n. 251/2007 [clicca qui](#)

04.03.2008 – Lettera circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con cui vengono forniti gli indirizzi operativi ed attuative per una corretta ed uniforme interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 21 gennaio 2008, concernente l'adozione del modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie.

A seguito dell'entrata in vigore il **5 marzo 2008** del decreto interministeriale del 21 gennaio, tutte le dimissioni rese dal lavoratore devono essere presentate, pena la nullità, con un

apposito modulo scaricabile dal sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) o che può essere consegnato gratuitamente da determinati soggetti abilitati (DPL e DRL, Comuni, Organizzazioni Sindacali, Patronati). La lettera circolare chiarisce nel dettaglio la procedura da seguire per perfezionare il modulo contenente l'espressa volontà del lavoratore di recedere dal contratto di lavoro.

Le nuove norme hanno lo scopo di introdurre un unico modello "informatico" valido su tutto il territorio nazionale e dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità. In tal modo si mira a contrastare il fenomeno delle cd "lettere di dimissioni in bianco", ovvero lettere di dimissioni che alcuni datori di lavoro obbligano i lavoratori impongono di firmare al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro o nel corso dello stesso, lasciando in bianco la data.

Per il testo della lettera circolare [clicca qui](#)

Per il testo del decreto interministeriale del 21 gennaio 2008 [clicca qui](#)

03.03.2008 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 il D. Lgs del 28 Febbraio 2008, n. 32 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”.

Tra le principali novità si segnala la possibilità per il cittadino dell'Unione o il suo familiare di presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo modalità che verranno stabilite con un decreto del Ministro dell'interno di prossima emanazione. Qualora tale dichiarazione di presenza non venga effettuata, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

Il decreto definisce inoltre in maniera più dettagliata rispetto alla precedente normativa (D.Lgs. n. 30/2007) i casi in cui il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, può essere limitato (motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza), nonché i casi in cui è possibile espellere tali cittadini

(motivi imperativi di pubblica sicurezza, altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza). Viene in ogni caso precisato che il provvedimento di allontanamento non può essere motivato da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato.

Il Ministro dell'interno può adottare i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti dei cittadini dell'Unione presenti da più di dieci anni sul territorio nazionale o minorenni, nonché i provvedimenti di allontanamento motivati da ragioni di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario. Il provvedimento di allontanamento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

Chi viola il divieto di reingresso rischia fino a 2 anni di reclusione nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi, ma il divieto può essere revocato, su richiesta dell'interessato, se sono passati almeno tre anni e sono venute meno le circostanze che hanno portato all'espulsione.

Il nuovo decreto modifica, infine, le norme che disciplinano l'allontanamento di chi non ha più i requisiti per rimanere in Italia. In questo caso il prefetto consegna un semplice foglio di via all'interessato, insieme ad una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, da presentare (secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri), presso un consolato italiano. Il termine per lasciare il territorio nazionale non potrà essere inferiore ad un mese. Non è previsto un divieto di reingresso, ma chi viene sorpreso di nuovo in Italia senza l'attestazione del consolato è punito con arresto fino a sei mesi e ammenda fino a 2000 euro.

Contro le espulsioni per sicurezza dello stato e per ordine pubblico (ordinate dal ministro) si

può presentare ricorso al Tar di Roma, contro quelle per pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e perché sono cessate le condizioni del soggiorno (ordinate dal prefetto) il ricorso va presentato presso il tribunale della provincia in cui sono stati adottati, anche tramite le rappresentanze consolari italiane. La presentazione del ricorso non sospende tuttavia l'esecuzione delle espulsioni per sicurezza dello stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Per il testo del decreto n. 32/2008 [clicca qui](#)

Per il testo del decreto legislativo n. 30/2007 coordinato con le modifiche apportate dal Decreto n.32/2008 [clicca qui](#)



ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

07.03.2008 – Pubblicate le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione delle discriminazioni razziali (CERD) sul XIV e XV Rapporto presentato dall'Italia sull'attuazione della Convenzione Internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

Tra le raccomandazioni rivolte dal Comitato allo Stato italiano, si segnalano in particolare la necessità:

- di adottare ed incrementare una politica nazionale ed una legislazione riguardante Rom, Sinti e Camminanti, nell'ottica di riconoscerli come minoranza nazionale, di proteggerli e di promuovere la loro lingua e la loro cultura;
- di intraprendere i passi necessari per procedere alla costituzione di una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani, in accordo con i Principi di Parigi 1991;
- di sviluppare politiche e progetti indirizzati ad annullare la segregazione delle comunità rom in materia di alloggio e coinvolge le stesse in progetti di costruzione, recupero e manutenzione di alloggi. Il Comitato raccomanda inoltre che lo Stato membro agisca con fermezza contro provvedimenti locali che negano la residenza ai rom e contro l'espulsione illegale dei Rom, e che smetta di sistemare i Rom in campi fuori dalle aree popolate, in luoghi isolati e senza accesso alla sanità o agli altri servizi base.
- di aumentare gli sforzi per favorire l'inclusione nel sistema scolastico di tutti i bambini di origine rom e di rimediare alle cause di abbandono, anche attraverso la cooperazione attiva con i genitori rom, le associazioni e le comunità locali, nonché attraverso un maggior ricorso ad insegnanti specializzati e mediatori scelti tra i rom.
- di incoraggiare i media ad avere un ruolo positivo nel combattere i pregiudizi e gli stereotipi negativi che conducono alla discriminazione razziale. Il Comitato sollecita inoltre l'Italia ad adottare immediatamente il codice di condotta dei giornalisti redatto congiuntamente da UNAR, UNHCR e la Federazione Nazionale Stampa Italiana.
- di considerare la possibilità di ratificare la Convenzione Internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea Generale il 18 dicembre 1990).

Per il testo completo delle osservazioni del Comitato [clicca qui](#)



GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

07.03.2008 – Pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 27 febbraio 2008 con cui la Corte ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale promossa con i ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia, avverso alcune disposizione della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, n. (Legge finanziaria per il 2007).

Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una serie di Fondi istituiti con la legge finanziaria per il 2007, in quanto lesivi delle competenze delle regioni, trattandosi di fondi a destinazione vincolata in materie rientranti nella competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni.

In particolare, la Corte ha, tra gli altri, dichiarato l'illegittimità Costituzionale del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, in quanto incidendo su materie di competenza regionale quale quelle dei servizi sociali e dell'istruzione, il Fondo si porrebbe in contrasto con l'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, prevedendo un finanziamento vincolato in materie di competenza regionale. Ad avviso della Corte i Fondi a destinazione vincolata si risolvono in uno strumento, indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli Enti Locali, nonché di sovrapposizione di politiche ed indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni.

La sentenza fa, in ogni caso salvi, in ossequio al principio di solidarietà sociale, i procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#)

21.02.2008 – Pubblicata l'ordinanza n. 32 dell' 11 febbraio 2008, con la quale la Corte ha respinto, dichiarandola "manifestamente inammissibile" per alcune parti e "manifestamente infondata" per altre, la questione di legittimità sollevata dal Tar della Lombardia in merito alla legge regionale n. 7/2005 che richiede, per presentare domanda per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito di residenza o attività lavorativa nella regione da almeno cinque anni.

La Consulta ha, in particolare, in primo luogo ritenuto che tali disposizioni non siano in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione, in quanto la materia dell'edilizia residenziale pubblica, cioè la disciplina della gestione degli alloggi e la regolamentazione delle modalità di assegnazione rientrano nella competenza legislativa delle Regioni e quindi la previsione delle modalità di assegnazione non invade la competenza esclusiva dello Stato chiamato solo a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, relative ai diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale. Tali disposizioni non violerebbero inoltre neanche l'articolo 3 della Costituzione, in quanto l'introduzione del requisito della durata della residenza o dello svolgimento del lavoro in Lombardia non risulta essere un fattore di discriminazione dal momento che questo requisito risulta non irragionevole ai fini dell'assegnazione quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire, in particolare dove comunque si realizza un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco.

Per scaricare la sentenza della Corte [clicca qui](#)

28.02.2008 - Sentenza della Corte Europea per i diritti dell'uomo (Saadi vs Italia) con cui l'Italia è stata condannata per violazione dell'art.3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU) per l'espulsione di un cittadino tunisino che nel proprio paese d'origine rischiava di subire violenze o trattamenti degradanti e disumani.

Ad avviso della Corte la difesa dei diritti umani prevale sull'esigenza di sicurezza nazionale (il cittadino tunisino, già condannato per associazione a delinquere era stato espulso con decreto del Ministero dell'Interno sulla base della normativa del 2005 in tema di prevenzione del terrorismo internazionale).

Nel caso di specie la Corte, basandosi sui rapporti di Amnesty International e di Human Rights Watch, ha ritenuto la sussistenza di fondati motivi per ritenere che vi fosse un rischio concreto che lo straniero sarebbe stato sottoposto a tortura o ad altri trattamenti inumani o degradanti se fosse stato espulso verso la Tunisia.

Le ricerche di Amnesty evidenziano infatti l'ampia diffusione della tortura e di altri maltrattamenti ad opera delle forze di sicurezza tunisine contro persone accusate di reati connessi al terrorismo.

Ad avviso della Corte, l'Italia avrebbe sottovalutato questi rischi, fidandosi delle assicurazioni formali del governo tunisino.

Rigettando gli argomenti del Regno Unito (che era intervenuto nel processo) e dell'Italia, secondo i quali il rischio corso da una persona deve essere controbilanciato dal rischio posto da questa, la Corte europea dei diritti umani ha affermato che "i concetti di rischio e di pericolosità non si prestano a un bilanciamento"; dunque la prospettiva che lo straniero possa porre una seria minaccia per la comunità se non viene espulso, non riduce in alcun modo l'intensità del rischio di maltrattamento in cui può incorrere in caso di rinvio.

Ad avviso dei giudici di Strasburgo: "l'articolo 3 della CEDU protegge un valore fondamentale assoluto, che non può subire deroghe o eccezioni, anche in presenza di rischi per la collettività".

Per scaricare la sentenza della Corte [clicca qui](#)



GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

07.02.2008 – Depositata la sentenza n. 51 del 23 gennaio 2008 con cui il Tar Umbria – Sez. Perugia, ha accolto il ricorso avverso il silenzio rifiuto serbato dalla Questura di Perugia Ufficio Immigrazione sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato avanzata dalla parte ricorrente.

Il giudice amministrativo riconosce che nel sistema del t.u. n. 286/1968 è difficile ravvisare lo spazio per una fase durante la quale il rinnovo del permesso di soggiorno rimanga "sospeso" in attesa di accertamenti. Vengono in gioco interessi quali la certezza del diritto e l'esigenza dello straniero di disporre di un titolo che legittimi non solo la sua presenza in Italia ma anche lo svolgimento (e ove occorra la ricerca) di un'attività lavorativa.

Ad avviso del Tribunale, anche se la legge non prevede alcuna "prorogatio" dei permessi scaduti e in attesa di rinnovo, si può ritenere legittima la prassi di considerare "de facto" prorogato il permesso scaduto, negli stretti limiti del tempo tecnico necessario per l'espletamento delle formalità di rinnovo o eventualmente anche per l'acquisizione di documenti prontamente richiesti.

Non può, invece, ritenersi legittimo il comportamento dell'autorità di p.s. che si riserva "sine die" di pronunciarsi sull'istanza di rinnovo ritualmente presentata. Se si hanno elementi per negare il rinnovo, si dovrà provvedere senz'altro in tal senso; se tali elementi non si hanno, o non sembrano sufficienti, il rinnovo non potrà essere negato e neppure "sospeso". Queste conclusioni sono rafforzate dalla considerazione che qualora sopravvenga la conoscenza di elementi ostativi, il permesso potrà essere senz'altro revocato o altrimenti non rinnovato alla successiva scadenza, e nei casi più gravi sarà possibile anche l'espulsione immediata. Alla luce di tali rilevanti poteri di autotutela, si giustifica ancor meno, ad avvio del Tribunale amministrativo, una pronuncia, come nel caso di specie, meramente soprassessoria e dilatoria, in attesa dell'esito di accertamenti non

meglio definiti.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#)



GIURISPRUDENZA CIVILE

20.02.2008 – Sentenza del Giudice di Pace di Treviso con la quale viene accolto il ricorso contro il decreto di espulsione emesso nei confronti di un cittadino albanese, in quanto ritenuto illegittimo ai sensi dell’articolo 13, comma 2 bis del Testo Unico n. 286/1998 così come modificato dal Decreto legislativo n. 5 dell’8 gennaio 2007.

Nel caso di specie Il Giudice di Pace ha ritenuto applicabili le recenti modifiche in materia di ricongiungimento familiare secondo cui “nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.

Considerando che il destinatario del provvedimento di espulsione nel caso di specie era " un cittadino straniero che da oltre 16 anni vive in Italia ove ha forti e stabili legami familiari, essendo coniugato ed avendo due figli minorenni di cui il primogenito ha circa 8 anni e l’ultima nata ha da poco compiuto un anno di vita"; il Giudice di Pace ha ritenuto che il provvedimento di espulsione impugnato fosse da considerarsi illegittimo in quanto emesso in violazione dell’art. 13, co. 2 bis, D.Lgs. n. 286/1998.

Per il testo della sentenza [clicca qui](#)



NOVITÀ

07.03.2008 – Presentati dal CNEL i risultati del V rapporto:“Indici di integrazione degli immigrati in Italia”.

Il rapporto è frutto di una serie di rilevazioni, che hanno avuto inizio cinque anni fa, con il supporto del Dossier Statistico Immigrazione Caritas – Migrantes, grazie alle quali è stato possibile comparare le condizioni più favorevoli all’accoglienza degli immigrati nelle diverse aree del Paese. Tra degli indicatori statistici utilizzati nel rapporto vi è la disponibilità di un alloggio adeguato, il lavoro, la possibilità di vivere in famiglia con i propri figli, bassi addebiti giudiziari, ecc.

Dal rapporto emerge che sono le regioni del Nord, in particolare Trentino Alto Adige, Veneto e Lombardia, quelle maggiormente capaci di offrire le condizioni favorevoli all’integrazione degli immigrati.

Le fasce a bassa e minima integrazione sono, invece, le regioni meridionali e insulari, Basilicata, Puglia, Campania e Sicilia, il che ricalca le differenze sul territorio per quanto riguarda lo sviluppo economico e l’offerta occupazionale.

Per scaricare il rapporto [clicca qui](#)